

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1903/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 1990**  
**che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo<sup>(3)</sup>,

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1478/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1826/90<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1478/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna 1990/1991 per i semi di soia sarà confermato o sostituito con effetto il 5 luglio 1990, per tener conto dei prezzi e dei mezzi relativi per la campagna di commercializzazione 1990/1991, e in particolare quelli concernenti l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 72.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 79.